

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2046

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore COLETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 2003

—————

Norme in favore dei sindaci

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il maltempo che ha colpito nelle settimane passate il nostro Paese ed in particolare le regioni adriatiche del centro, fra cui la mia regione, l'Abruzzo, ha messo in evidenza il difficile compito che i sindaci, in particolare quelli dei piccoli centri, in questi casi debbono svolgere. E in quest'Aula, oggi, voglio ricordare il sindaco, appunto, di un piccolo paese della mia regione che nello svolgimento delle sue funzioni è morto a causa del maltempo. Mi riferisco al sindaco di Torino di Sangro, provincia di Chieti, un giovanissimo sindaco, che nei giorni del maltempo ha dovuto fare sopralluoghi, correre su tutto il territorio del suo comune, rivestendo anche le vesti di capo della Protezione civile. In uno di questi sopralluoghi questo giovane sindaco è morto! Stava sul ponte della ferrovia, in pericolo per la piena del fiume sottostante, e lì è stato travolto da un treno.

Onorevoli Senatori, è morto per espletare le sue funzioni di primo cittadino e capo della Protezione civile! Lascia una giovane moglie e tre figli piccoli! Questo mi ha

molto colpito, onorevoli Senatori, e mi ha fatto riflettere! Soprattutto ho preso coscienza di quanto è difficile il ruolo di sindaco e di quanto può essere rischioso svolgerlo al meglio, soprattutto nei piccoli centri dove il sindaco ricopre diversi ruoli. Questo fa sì che la persona venga esposta a molti rischi, a molti pericoli, a situazioni che possono portare alla morte, come ci hanno dimostrato gli ultimi avvenimenti, ma anche ad invalidità parziali o totali, temporanee o permanenti.

E allora, mi sembra giusto riconoscere a livello normativo, onorevoli Senatori, questa situazione e individuare una forma di indennizzo per il sindaco o per la sua famiglia, che lo ristori o ristori la sua famiglia nel caso muoia o subisca una invalidità temporanea o permanente, totale o parziale nell'esercizio delle sue funzioni. Questa è la *ratio* che sta alla base del presente disegno di legge, con il quale si prevede che i comuni provvedano a creare una copertura assicurativa per i sindaci.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di garantire i sindaci che, nell'esercizio delle loro funzioni, possono trovarsi in situazioni pericolose tali da mettere in pericolo la loro stessa incolumità fisica, è fatto obbligo ai comuni di prevedere in bilancio la copertura finanziaria per il pagamento di un'assicurazione a favore del sindaco.

2. L'assicurazione deve prevedere un risarcimento al sindaco nel caso in cui riporti una invalidità, temporanea o permanente, parziale o totale, derivante da attività svolta nell'esercizio delle sue funzioni.

3. L'assicurazione deve prevedere un indennizzo alla famiglia del sindaco che muoia nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 2.

1. L'obbligo istituito dalla presente legge per i comuni deve trovare applicazione entro e non oltre il bilancio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. Per i casi che si sono verificati prima della data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, deve creare un fondo al fine di indennizzare i sindaci o le famiglie dei sindaci, che eventualmente si siano trovati nelle situazioni individuate nell'articolo 1 della presente legge.

2. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 10 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2003, 2004 e 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2003-2005, al netto delle regolazioni debitorie, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.